

Proponente: 42.A
Proposta: 2024/523
del 08/03/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 411
del 08/03/2024

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M4C1-I1.2 SCUOLA PRIMARIA VALERIANI CADÈ – NUOVA MENSA MEDIANTE RICONVERSIONE DEGLI SPAZI INUTILIZZATI AL PRIMO PIANO DEL CORPO DI FABBRICA IN AMPLIAMENTO COSTRUITO NEL 2010 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER OPERE IN CARTONGESSO (CAT. OG1)

Codice Prodotto: A_42101
CUP n. J83D22000210006
CIG Accordo Quadro: 988039470F
CIG derivato: A02BD9036E

RUP: Arch. Giorgia Lombardini

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'atto PG n. 90567 del 28/05/2020, con cui il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio Ingegneria edifici, a decorrere dal 01/06/2020;
- la Determinazione Dirigenziale - RUAD n. 1232 del 17/07/2023 - con cui sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui all'oggetto - mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - all'operatore economico COGEI Costruzioni S.r.l. (C.F./P.IVA 03296271202), con sede legale in via Zanardi, 329/7, 40131 Bologna (BO), CIG n. 988039470F;
- la Determinazione Dirigenziale RUAD nr. 1278 del 22/11/2023, con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "PNRR-M4C1-I1.2 Scuola Primaria Valeriani Cadè - Nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010", attivando contestualmente i lavori nell'ambito del citato Accordo Quadro.

Visti:

- l'istanza e la documentazione ad essa correlata – conservata al PG n. 48365/2024 - dell'appaltatore dei lavori di cui oggetto, COGEI Costruzioni s.r.l. (P.IVA 03296271202) - con la quale chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico SOFIT s.r.l. , con sede a Casalgrande (RE) in Via Statale n.467 16 INT. 15 , CAP 42013 (C.F./P. 01958820357) – OPERE IN CARTONGESSO (CAT. OG1), per un importo di euro 11.122,00, di cui euro 230,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;
- la richiesta del Responsabile Unico del Procedimento – conservata al PG n. 60719/2024 - con la quale chiede di procedere con l'autorizzazione del subappalto di cui all'oggetto;

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- la quota lavori affidati in subappalto è pari al 4,5 %, come si evince dal referto del Direttore dei Lavori;

- il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

“Omissis.

“i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...”;

Visto il referto redatto dal Direttore dei Lavori in oggetto;

Rilevato che, la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, non rientra tra le fattispecie previste dal “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;

Rilevato che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- **di autorizzare** l'appaltatore dei lavori di cui all'oggetto - COGEI Costruzioni s.r.l. (P.IVA 03296271202) - ad affidare in subappalto all'operatore economico – SOFIT s.r.l. , con sede a Casalgrande (RE) in Via Statale n.467 16 INT. 15 , CAP 42013 (C.F./P. 01958820357 – la realizzazione di opere in cartongesso (CAT. OG1) per un importo di euro 11.122,00 di cui euro 230,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta.
- **di prendere atto che:**
 - il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020;
 - dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c..

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGEGNERIA- EDIFICI
Ing. Ermes Torreggiani